

7 AGO, 2022



AMICI VIGILI DEL FUOCO - ODV - VIA MIGNANO N.68 BAGOLINO - CF 96023920174 P.IVA 02936540984
LIBRO ASSEMBLEA DEI SOCI

59

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 15 luglio 2022 alle ore 20.30 presso la sede sociale in Bagolino (BS) si è riunito il l'Assemblea dei Soci dell'associazione "Amici Vigili del Fuoco", per discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione modifiche suppletive inerenti all'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Melzani Diego che, constatato che sono presenti n. 13 soci aventi diritto al voto su n. 13 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta Dagani Stefano. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- la presente assemblea in seduta straordinaria, il giorno 15/07/2022 ha approvato le modifiche di natura obbligatoria e di altra natura nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2;
- le modifiche introdotte hanno avuto come riferimento la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 e il Decreto della Regione Lombardia n. 3682 del 19 marzo 2019 e che, successivamente alla data di svolgimento dell'assemblea tenutasi appositamente per l'adeguamento ai sensi dell'art. 101, comma 2, le interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali, ivi compresa la numero 18244 del 30-11-2021, hanno ulteriormente precisato i requisiti statutari richiesti dal D.Lgs. 117/2017;
- In data 10/05/2022 è pervenuta la richiesta di integrazioni allo statuto da parte dell'Ufficio territoriale di competenza del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui viene data lettura.

Il Presidente passa quindi ad illustrare le modifiche allo Statuto sociale che si sono rese necessarie a seguito delle interpretazioni introdotte dalle Note ministeriali, ivi compresa la numero 18244 del 30-11-2021, dando lettura della bozza del nuovo statuto.

All'esito dell'intervento del Presidente, dopo ampia discussione, l'Assemblea

delibera

- di confermare, sulla base delle volontà espresse già dall'assemblea in data 15/07/2022 di adeguarsi al Codice del Terzo settore
- di apportare le modifiche allo statuto, in allegato alla presente delibera, richieste dall'ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti funzionali all'iscrizione dell'associazione e che tali modifiche hanno natura meramente formale e comunque funzionali al buon esito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;
- di dare mandato al Presidente di espletare tutte le formalità conseguenti.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, chiude la seduta alle ore 21:30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto seduta stante dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

(Melzani Diego)

Melzani Diego

Il Segretario

(Dagani Stefano)

Dagani Stefano



IL PRESENTE È IL II ORIGINALE DELL'ATTO QUI
REGISTRATO IL 01-08-2022 AL N.
300679 3 VIDE INTERNO
INSCRIZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE
DA
PAGATA / BANCA / CONCESSIONARIO N
DEL

Il Funzionario
dott. Giuseppe Piniella

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Alfonso Lucarelli



Allegato

ALLEGATO ALL'ATTC REGISTRATO
IL 01-08-2022 AL N. 300679
SERIE 3



STATUTO ASSOCIAZIONE

"AMICI VIGILI DEL FUOCO BAGOLINO"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione denominata "Amici vigili del fuoco Bagolino -

Organizzazione di volontariato o ODV", di seguito denominata

semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "Amici vigili del fuoco Bagolino -

ODV".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle

comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato

o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Bagolino (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non

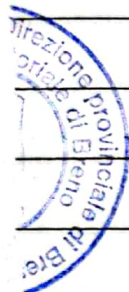
comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio

Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito

semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.



ART. 2 - Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri aderenti, svolge in favore di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a. promuovere, sviluppare ed incrementare l'attività del

Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Bagolino;

b. promuovere e cementare i vincoli di amicizia e di solidarietà tra

Vigili del Fuoco in congedo ed in servizio, nonché fra essi e gli

appartenenti ad Associazioni aventi scopi affini o comuni;

c. tenere vivi i valori di solidarietà fra gli uomini, il ricordo

della tradizione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la

memoria di coloro che sono caduti nell'adempimento del loro

dovere;

d. mettere a disposizione di Enti, Istituzioni e cittadini le

competenze e le risorse umane e materiali necessarie ai fini della

tutela della pubblica e privata incolumità dai pericoli derivanti

dagli incendi e da altri eventi calamitosi;

e. mettere a disposizione di Enti, Istituzioni e cittadini le

competenze e le risorse umane e materiali necessarie per attuare

un efficace difesa del territorio;

f. acquistare e successivamente donare o concedere in comodato beni e

servizi ad Enti ed associazioni e organizzazioni che perseguono

gli stessi scopi dell'Associazione, con particolare riferimento al

Distaccamento Volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

in Bagolino, al fine di consentire il potenziamento e

miglioramento qualitativo e quantitativo dei mezzi, delle

attrezzature, della sede di servizio ed ogni altra utilità

necessaria ad incrementarne l'operatività;

g. promuovere e divulgare il volontariato nel Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco anche attraverso iniziative volte a sviluppare

nella popolazione una cultura del soccorso e della solidarietà in

particolare legata all'opera prestata dal Distaccamento Volontario

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presente in Bagolino e

del volontariato pompieristico in genere;

h. diffondere nella popolazione una precisa cultura in materia di

protezione e difesa civile, anche attraverso l'organizzazione di

percorsi formativi;

i. rendersi interpreti presso le autorità competenti delle necessità

dell'Associazione, al fine di sviluppare le attività

istituzionali;

j. promuovere seminari, manifestazioni e in genere attività

divulgative nel settore dell'antincendio;

k. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale

elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché

coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il

raggiungimento.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale

è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex

lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle

precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale

l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di

raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti,

donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma

organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 3 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le

organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza

scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e

s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione

annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo

Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di

volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti

aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al

Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità

che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo

Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 4 - Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per tutti i soci il diritto di voto nell'Assemblea.

Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ex legge, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per

fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo,

neppure dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario

solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito

Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto

di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei

limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti

occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può

essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 - Perdita della qualità di aderente

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione

secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare

per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal

novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli aderenti.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di aderente, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Aderenti.

L'aderente che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Aderenti.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di Controllo e di Revisione Legale.

ART. 8 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Aderenti.

Ciascun aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un aderente nominato dall'Assemblea.

ART. 9 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

ART. 10 - Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
- b. la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c. la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- d. la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f. l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

g. l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;

h. ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di tre aderenti, nei limiti di legge.

ART. 11 - Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione

con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli aderenti e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di tre aderenti, nei limiti di legge.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a quindici membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini

dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle

condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne

sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno

due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti

fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della

maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi

presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto

previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare

l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal

Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei

presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il

relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a

disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla

visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine

dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera

dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio

Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea per eleggere il consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli aderenti dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente

l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se

non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali.

Coadiuvava il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 - L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e

per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;

Agenzia delle

- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 19 - Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 20 - Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere

documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro



approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 21 - Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 22 - Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

- il Libro degli Inventari.

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

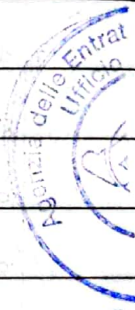
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Organizzazione di Volontariato, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa



l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ART. 25 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 26 - Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

